

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 29 marzo 2011)

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di deliberazione n. 3/11

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Giorgi, Bugaro, Pieroni, Romagnoli

presentata in data 28 febbraio 2011

MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2009, N. 125:
"MODALITA' DI NOMINA DELLA RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE MARCHE
IN SENO ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER LA PACE"
ARTICOLO 15, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2002, N. 9

RELAZIONE ORALE

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 125 del 14 luglio 2009 con la quale sono state approvate le modalità di nomina della rappresentanza della Regione Marche in seno all'Associazione Università per la Pace, così come previsto dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale);

Visto che il punto 1) della suddetta deliberazione stabilisce che la rappresentanza della Regione Marche in seno all'Assemblea dei soci dell'Associazione Università per la Pace sia costituita da un consigliere regionale nominato dall'Assemblea legislativa, senza indicare la scadenza dell'incarico;

Dato atto che a tale fattispecie non appare applicabile il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 34/1996, concernente: "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione", il quale prevede che "Nei casi in cui le normative istitutive non prevedono termini di scadenza né per gli organi ed organismi né per i singoli componenti di essi, le nomine e designazioni regionali hanno comunque efficacia per non oltre cinque anni", in quanto il comma 4 dell'articolo 1 della stessa l.r. 34/96 espressamente prevede che "le norme della presente legge non si applicano comunque quando le nomine o designazioni... ineriscono alla qualità di consigliere regionale";

Considerato che il consigliere regionale Raffaele Bucciarelli è stato eletto nell'Assemblea dei soci dell'Università per la Pace dall'Assemblea legislativa nella seduta n. 154 del 27 ottobre 2009, ossia nella VIII legislatura, che lo stesso è stato nuovamente eletto consigliere regionale nella corrente IX legislatura e quindi, secondo le vigenti disposizioni, risulta tuttora legittimamente rappresentante della Regione Marche in seno all'Associazione "Università per la Pace";

Considerato che i componenti dell'Ufficio di Presidenza ritengono opportuno coinvolgere l'Assemblea legislativa neoeletta nella decisione di un'eventuale sostituzione del rappresentante della Regione Marche nell'Assemblea dei soci dell'Università per la Pace a seguito della nuova composizione dell'Assemblea legislativa conseguente alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010;

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Vista la proposta presentata dai Consiglieri componenti dell'Ufficio di Presidenza;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di modificare la propria precedente deliberazione 14 luglio 2009, n. 125, aggiungendo dopo il punto 2) il seguente:

“2bis) L'incarico di cui al punto 1) ha la durata della legislatura regionale. Gli incarichi di cui al punto 2) hanno la durata stabilita dallo Statuto e dal Regolamento esecutivo dell'Università per la Pace. L'Assemblea legislativa regionale procede alla nomina di cui al punto 1) entro 60 giorni dalla prima seduta successiva alle elezioni, e alle nomine di cui al punto 2) secondo quanto previsto dalla l.r. 34/96,”;

2) di stabilire che, in sede di prima applicazione, l'Assemblea legislativa regionale provveda alla nomina di cui al punto 1) entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione da parte dell'Assemblea stessa.

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

1) Identico

2) di stabilire che, in sede di prima applicazione, l'Assemblea legislativa regionale provveda alla nomina di cui al punto 1) **della deliberazione n. 125/2009** entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione da parte dell'Assemblea stessa.